

Comune di PALENA
Provincia di CHIETI

REGOLAMENTO COMUNALE

PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO

DI RACCOLTA E TRASPORTO

DEI RIFIUTI URBANI

APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE

N. _____ DEL _____

S O M M A R I O

CAPO I – NORME GENERALI.....	3
Art. 1 - Oggetto del regolamento.....	3
Art. 2 - Forme di gestione	3
Art. 3 - Campo di applicazione	3
Art. 4 - Definizioni.....	3
Art. 5 - Classificazione dei rifiuti.....	5
Art. 6 - Esclusioni	6
Art. 7 - Gestione dei rifiuti	7
Art. 8 - Principi fondamentali.....	7
Art. 9 - Informazioni e comunicazioni all'utente.....	7
CAPO II – MODALITA' DI RACCOLTA DEI RIFIUTI	8
Art. 10 - Delimitazione dei perimetri di raccolta dei rifiuti urbani	8
Art. 11 - Modalità di conferimento	8
Art. 12 – Modalità di raccolta	9
1. Modalità di raccolta dei rifiuti urbani compostabili (frazione umida detta anche frazione organica)...	9
2. Modalità di raccolta dei rifiuti urbani differenziabili non compostabili	10
3. Modalità di raccolta dei rifiuti urbani non differenziabili.	11
4. Modalità di raccolta Rifiuti ingombranti e RAEE.....	11
5. Modalità di raccolta batterie esauste e medicinali scaduti.....	12
6. Condizioni particolari per il servizio di raccolta.....	12
Art. 13 - Usi vietati.....	12
Art. 14 - Abbandono di rifiuti e rimozione dei rifiuti abbandonati.....	12
Art. 15 - Divieto di accesso nella proprietà privata	13
Art. 16 - Obblighi dei proprietari e di chi conduce animali domestici	13
Art. 17 - Carico e scarico di merci e materiali – Deaffissione manifesti.....	13
Art. 18 - Rifiuti inerti.....	14
Art. 19 - Rifiuti provenienti da attività cimiteriale	14
Art. 20 - Informazione agli utenti	15
CAPO III – GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI	15
Art. 21 - Raccolta e trasporto dei rifiuti urbani esterni	15
Art. 22 - Modalità di espletamento del servizio	15
Art. 23 - Cestini stradali.....	16
Art. 24 - Spazzamento delle foglie e dei rifiuti del giardinaggio.....	16
Art. 25 - Pulizia delle aree private	16
Art. 26 - Pulizia e disinfezione delle fontane e delle caditoie stradali.....	17
Art. 27 - Pulizia dei locali e delle aree pubbliche comprese quelle adibite a mercati, pubblici esercizi e manifestazioni pubbliche.....	17
Art. 28 - Obblighi e divieti degli utenti per la pulizia e l'igiene del suolo	17
Art. 29 - Volantinaggio.....	18
CAPO IV – DISPOSIZIONI FINALI	18
Art. 30 - Tutela dei dati personali	18
Art. 31 - Norme abrogate	18
Art. 32 - Pubblicità del regolamento	18
Art. 33 - Casi non previsti dal presente regolamento.....	18
Art. 34 - Vigilanza - Sanzioni.....	19
Art. 35 - Rinvio dinamico	19

CAPO I – NORME GENERALI

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina la gestione del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, così come previsto dal D.Lgs. 152/2006 e successive modificazioni.

Art. 2 - Forme di gestione

1. La gestione dei rifiuti urbani, attività di pubblico interesse svolta in regime di privativa, comprende: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti ed è disciplinata dalle disposizioni contenute nel D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e successive modifiche ed integrazioni e dal presente regolamento.

2. Il Comune in base alle concrete esigenze del momento può affidare la gestione del servizio a società esterna specificamente abilitata allo scopo o svolgere il servizio direttamente con mezzi e personale proprio.

Art. 3 - Campo di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina la materia in tutto il territorio comunale.

Art. 4 - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento, si applicano le definizioni dell'art. 183 del D.Lgs. n. 152/2006 e successive modificazioni, che recita:

“si intende per:

- a) rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato A alla parte quarta del presente decreto e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi;
- b) produttore: la persona la cui attività ha prodotto rifiuti cioè il produttore iniziale e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento, di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione di detti rifiuti;
- c) detentore: il produttore dei rifiuti o il soggetto che li detiene;
- d) gestione: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni, nonché il controllo delle discariche dopo la chiusura;
- e) raccolta: l'operazione di prelievo, di cernita o di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto;
- f) raccolta differenziata: la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee compresa la frazione organica umida, destinate al riutilizzo, al riciclo ed al recupero di materia. La frazione organica umida è raccolta separatamente o con contenitori a svuotamento riutilizzabili o con sacchetti biodegradabili certificati;
- g) smaltimento: le operazioni previste nell'allegato B alla parte quarta del presente decreto;
- h) recupero: le operazioni previste nell'allegato C alla parte quarta del presente decreto;

- i) luogo di produzione dei rifiuti: uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all'interno di un'area delimitata in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali sono originati i rifiuti;
- l) stoccaggio: le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell'allegato B alla parte quarta del presente decreto, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni dimessa in riserva di materiali di cui al punto R13 dell'allegato C alla medesima parte quarta;
- m) deposito temporaneo: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, alle seguenti condizioni:
- 1) i rifiuti depositati non devono contenere policlorodibenzodiossine, policlorodibenzofurani, policlorodibenzofenoli in quantità superiore a 2,5 parti per milione (ppm), né policlorobifenile e policlorotrifenili in quantità superiore a 25 parti per milione (ppm);
 - 2) i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore, con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 10 metri cubi nel caso di rifiuti pericolosi o i 20 metri cubi nel caso di rifiuti non pericolosi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti pericolosi non superi i 10 metri cubi l'anno e il quantitativo di rifiuti non pericolosi non superi i 20 metri cubi l'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;
 - 3) il deposito temporaneo deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;
 - 4) devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose;
 - 5) per alcune categorie di rifiuto, individuate con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministero per lo sviluppo economico, sono fissate le modalità di gestione del deposito temporaneo;
- n) frazione umida: rifiuto organico putrescibile ad alto tenore di umidità, proveniente da raccolta differenziata o selezione o trattamento dei rifiuti urbani;
- o) frazione secca: rifiuto a bassa putrescibilità e a basso tenore di umidità proveniente da raccolta differenziata o selezione o trattamento dei rifiuti urbani, avente un rilevante contenuto energetico;
- p) sottoprodotto: sono sottoprodotti le sostanze ed i materiali dei quali il produttore non intende disfarsi ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera a), che soddisfino tutti i seguenti criteri, requisiti e condizioni:
- 1) siano originati da un processo non direttamente destinato alla loro produzione;
 - 2) il loro impiego sia certo, sin dalla fase della produzione, integrale e avvenga direttamente nel corso del processo di produzione o di utilizzazione preventivamente individuato e definito;
 - 3) soddisfino requisiti merceologici e di qualità ambientale idonei a garantire che il loro impiego non dia luogo ad emissioni e ad impatti ambientali qualitativamente e quantitativamente diversi da quelli autorizzati per l'impianto dove sono destinati ad essere utilizzati;
 - 4) non debbano essere sottoposti a trattamenti preventivi o a trasformazioni preliminari per soddisfare i requisiti merceologici e di qualità ambientale di cui al punto 3), ma posseggano tali requisiti sin dalla fase della produzione;
 - 5) abbiano un valore economico di mercato;
- q) materia prima secondaria: sostanza o materia avente le caratteristiche stabilite ai sensi dell'articolo 181-bis;

r) combustibile da rifiuti (CDR): il combustibile classificabile, sulla base delle norme tecniche UNI 9903-1 e successive modifiche ed integrazioni, come RDF di qualità normale, che è ottenuto dai rifiuti urbani e speciali non pericolosi mediante trattamenti finalizzati a garantire un potere calorifico adeguato al suo utilizzo, nonché a ridurre e controllare:

1) il rischio ambientale e sanitario;

2) la presenza di materiale metallico, vetri, inerti, materiale putrescibile e il contenuto di umidità;

3) la presenza di sostanze pericolose, in particolare ai fini della combustione;

s) combustibile da rifiuti di qualità elevata (CDR-Q): il combustibile classificabile, sulla base delle norme tecniche UNI 9903-1 e successive modifiche ed integrazioni, come RDF di qualità elevata;

t) compost da rifiuti: prodotto ottenuto dal compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani nel rispetto di apposite norme tecniche finalizzate a definirne contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria e, in particolare, a definirne i gradi di qualità;

u) compost di qualità: prodotto, ottenuto dal compostaggio di rifiuti organici raccolti separatamente, che rispetti i requisiti e le caratteristiche stabilite dall'allegato 2 del decreto legislativo n. 217 del 2006 e successive modifiche e integrazioni;

v) emissioni: le emissioni in atmosfera di cui all'articolo 268, lettera b);

z) scarichi idrici: le immissioni di acque reflue di cui all'articolo 74, comma 1, lettera ff);

aa) inquinamento atmosferico: ogni modifica atmosferica di cui all'articolo 268, lettera a);

bb) gestione integrata dei rifiuti: il complesso delle attività volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti, come definita alla lettera d), ivi compresa l'attività di spazzamento delle strade;

cc) centro di raccolta: area presidiata ed allestita, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento. La disciplina dei centri di raccolta è data con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata Stato - Regioni, città e autonomie locali, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

dd) spazzamento delle strade: modalità di raccolta dei rifiuti su strada.

Art. 5 - Classificazione dei rifiuti

1. Ai fini dell'attuazione del presente regolamento, in relazione al disposto dell'art. 184 del D.Lgs. n. 152/2006 e successive modificazioni, i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali, e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.

2. Sono rifiuti urbani:

a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;

b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 198, comma 2, lettera g) del D.Lgs. n. 152/2006;

c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;

d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;

- e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
- f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).

3. Sono rifiuti speciali:

- a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali;
- b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo;
- c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
- d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
- e) i rifiuti da attività commerciali;
- f) i rifiuti da attività di servizio;
- g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
- i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
- l) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;
- m) il combustibile derivato da rifiuti.

4. Sono pericolosi i rifiuti non domestici precisati nell'elenco di cui all'allegato D al D.Lgs. n. 152/2006 parte quarta, sulla base degli allegati G, H ed I, al medesimo decreto legislativo.

Art. 6 - Esclusioni

1. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento, in relazione al disposto dell'art. 185 del D.Lgs. n. 152/2006 e successive modificazioni, gli effluenti gassosi emessi nell'atmosfera, nonché, in quanto disciplinati da specifiche disposizioni di legge:

- a) i rifiuti radioattivi;
- b) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave;
- c) le carogne ed i seguenti rifiuti agricoli: materie fecali ed altre sostanze naturali non pericolose utilizzate nell'attività agricola ed in particolare i materiali litoidi o vegetali riutilizzati nelle normali pratiche agricole e di conduzione dei fondi rustici e le terre da coltivazione provenienti dalla pulizia dei prodotti vegetali eduli;
- d) i residui e le eccedenze derivanti dalle preparazioni nelle cucine di qualsiasi tipo di cibi solidi, cotti e crudi, non entrati nel circuito distributivo di somministrazione, destinati alle strutture di ricovero di animali di affezione di cui alla legge 14 agosto 1991, n. 281, e successive modificazioni, nel rispetto della vigente normativa;
- e) le acque di scarico, esclusi i rifiuti allo stato liquido;
- f) i materiali esplosivi in disuso;
- g) le terre e le rocce da scavo destinate all'effettivo utilizzo per reinterri, riempimenti, rilevati e macinati, con esclusione di materiali provenienti da siti inquinati e da bonifiche con concentrazione di inquinanti superiore ai limiti di accettabilità stabiliti dalle norme vigenti;

- h) i materiali vegetali non contaminati da inquinanti in misura superiore ai limiti stabiliti dal decreto del Ministro dell'ambiente 25 ottobre 1999, n. 471, provenienti da alvei di scolo ed irrigui, utilizzabili tal quale come prodotto.
 - i) il coke da petrolio utilizzato come combustibile per uso produttivo;
2. Non sono in ogni caso assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti derivanti dalle lavorazioni di minerali e di materiali da cava.

Art. 7 - Gestione dei rifiuti

1. La gestione dei rifiuti è costituita dalle seguenti attività:
- a) raccolta in contenitori entro i limiti della zona di raccolta obbligatoria e nelle zone con insediamenti sparsi, a seguito delle seguenti operazioni:
 - a.1 - conferimento da parte del produttore o del detentore secondo le modalità definite dal presente regolamento;
 - a.2 - spazzamento dei rifiuti giacenti sulle strade e sulle aree pubbliche o soggette a uso pubblico, nonché sul demanio pubblico, nei cimiteri, nei marcati e in ogni altro luogo stabilito dal presente regolamento;
 - a.3 - eventuale deposito temporaneo nel luogo in cui sono prodotti i rifiuti;
 - b) trasporto, effettuato con idonei automezzi in osservanza delle norme igienico-sanitarie vigenti;
 - c) smaltimento, in uno dei modi previsti dalle vigenti norme.

Art. 8 - Principi fondamentali

1. La gestione del servizio di nettezza urbana si conforma ai principi contenuti nella Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 22 febbraio 1994, n. 43.
2. In particolare, la gestione del servizio deve:
- a) essere ispirata al principio di uguaglianza dei diritti dei cittadini;
 - b) garantire parità di trattamento a parità di condizioni del servizio prestato;
 - c) ispirarsi a criteri di obiettività, giustizia ed imparzialità;
 - d) garantire una erogazione continua, regolare e senza interruzioni;
 - e) garantire la partecipazione e l'accesso dei cittadini alla prestazione del servizio, ai sensi degli artt. da 8 a 12 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» e successive modificazioni, e della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modificazioni.

Art. 9 - Informazioni e comunicazioni all'utente

1. Il Servizio garantisce la più ampia e immediata informazione agli utenti tramite la struttura organizzativa responsabile del servizio e l'eventuale ditta che gestisce il servizio.

2. L'ufficio di cui al comma precedente riceve i reclami e le proposte dei cittadini, provvedendo entro 30 giorni e fornire risposte al richiedente ovvero consegnando tempestivamente agli uffici competenti le segnalazioni ricevute.
3. Il Servizio, anche con l'apporto delle associazioni ambientaliste e culturali, della scuola e di esperti interni ed esterni, attua programmi di educazione e di comunicazione ambientale per garantire la partecipazione degli utenti, per accrescere una consapevolezza diffusa sull'ambiente, per ottenere la piena collaborazione dei cittadini nella gestione dei rifiuti e in generale nella conservazione dell'ambiente.
4. Il Comune, anche tramite campionamenti statistici, provvede periodicamente a raccogliere i giudizi e le proposte dei cittadini riguardo la qualità del servizio di nettezza urbana.

CAPO II – MODALITA' DI RACCOLTA DEI RIFIUTI

Art. 10 - Delimitazione dei perimetri di raccolta dei rifiuti urbani

1. Costituendo la raccolta dei rifiuti attività di pubblico interesse, questo Comune è impegnato ad assicurarla in tutto il suo territorio.
2. Fermo restando che il servizio è comunque assicurato in tutti i centri abitati, nelle frazioni e nei nuclei abitati, ivi compresi i centri commerciali e produttivi integrati, come tali riconosciuti ai fini del censimento della popolazione residente, nonché alle loro immediate periferie, con apposito atto sindacale o dirigenziale il Comune potrà dividere il territorio in zone a cui applicare modalità di raccolta diverse.

Art. 11 - Modalità di conferimento

1. L'organizzazione del servizio prevede la differenziazione all'origine dei rifiuti riutilizzabili o riciclabili, con l'obiettivo di ridurre il quantitativo di rifiuti urbani da smaltire mediante incenerimento o conferimento in discarica.
2. In tutto il territorio comunale deve essere attuata, a cura degli utenti/cittadini, la separazione "a monte" dei rifiuti solidi urbani non ingombranti, provenienti da fabbricati o altri insediamenti civili in genere, con riferimento alle componenti merceologiche principali.
3. Il servizio di raccolta a cura del Comune provvederà alla raccolta ed il trasporto dei seguenti rifiuti:
 - a) rifiuti urbani differenziabili compostabili, provenienti da locali e luoghi adibiti a civile abitazione e da attività industriali, artigianali, commerciali e di servizio, di seguito denominati "frazione umida";
 - b) rifiuti urbani differenziabili non compostabili, provenienti da locali e luoghi adibiti a civile abitazione e da attività industriali, artigianali, commerciali e di servizio, dei seguito denominati;
 - c) rifiuti urbani non altrimenti differenziabili, provenienti da locali e luoghi adibiti a civile abitazione e da attività industriali, artigianali, commerciali e di servizio, di seguito denominata "frazione indifferenziata";
 - d) rifiuti abbandonati su suolo pubblico e ad uso pubblico;
 - e) rifiuti ingombranti (mobili vecchi, materassi, scaffali ecc);
 - g) batterie esauste;

- h) medicinali scaduti;
- i) rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).

Art. 12 – Modalità di raccolta

I cittadini e gli utenti in generale presenti sul territorio comunale di Palena devono conformare i loro comportamenti alle norme del presente regolamento in materia di conferimento, raccolta e gestione dei rifiuti. Dovranno pertanto rispettare le modalità di raccolta di seguito stabilite per le varie tipologie di rifiuto, attenendosi altresì alle ordinanze sindacali e dirigenziali atte a precisare i termini di attuazione del regolamento stesso.

1. Modalità di raccolta dei rifiuti urbani compostabili (frazione umida detta anche frazione organica)

1.1. La raccolta dei rifiuti urbani differenziabili compostabili, viene attuata almeno due volte a settimana nel periodo invernale ed almeno tre volte a settimana nel periodo estivo. La periodicità, i giorni di raccolta e gli orari vengono stabiliti con apposito atto sindacale o dirigenziale e viene comunicata ai cittadini nei modi previsti dalla legge per tali atti.

1.2. I rifiuti dovranno essere conferiti da parte delle utenze, a mezzo di sacchi a perdere, chiusi, in Mater-bi (materiale biodegradabile) e collocati all'interno di:

- a) Secchielli di plastica **marrone**, per le utenze singole;
- b) Bidoni di plastica **marrone**, per le utenze collettive e per attività di ristorazione in genere.

1.3. I Secchielli ed i bidoni dovranno essere collocati anche all'interno della proprietà in luogo agibile (locale immondezzaio/area di deposito rifiuti specificatamente individuata) al mezzo e/o all'operatore appiedato, facilmente accessibile, non limitato da cancelli o porte che necessitano di chiavi di apertura, né in luoghi privi di illuminazione o muniti di rampe di scale o al di fuori della stessa su suolo pubblico, in caso di carenza di spazio interno. Il luogo del deposito potrà essere concordato con gli addetti al servizio ma comunque non dovrà arrecare danni o nocumento alcuno a terzi. Solo per i titolari di attività commerciali è ammesso il conferimento del rifiuto organico a mezzo buste in plastica, in caso di maggiori quantità dei rifiuti medesimi.

1.4. La raccolta dei rifiuti avverrà una sola volta durante il giorno fissato. Il servizio verrà espletato a favore di tutti gli utenti ricadenti nelle zone di raccolta. Le zone di raccolta sono tutte le abitazioni del territorio comunale. Gli utenti dovranno fare in modo che il secchio dei rifiuti stazioni il minor tempo possibile sul luogo del ritiro e comunque dovranno rimuovere lo stesso negli orari indicati negli atti amministrativi di attuazione del presente regolamento e richiamati nel comma 1. In base a concrete esigenze alcune frazioni del territorio comunale potranno essere escluse su decisione dell'Amministrazione comunale attuata a mezzo di ordinanza sindacale o dirigenziale.

1.5. In presenza di contenitori con rifiuti non conformi alle tipologie di quelli da raccogliere, la Ditta Appaltatrice non raccoglierà i rifiuti provvedendo alla segnalazione immediata all'Amministrazione Comunale e all'utenza interessata, applicando al sacco apposito avviso. Dall'applicazione dell'avviso il contenitore sarà considerato rifiuto indifferenziato e la ditta provvederà a ritirarlo come tale nel successivo turno di raccolta della frazione

indifferenziata. Su tali rifiuti il Comune potrà, in collaborazione con la Ditta, effettuare un'indagine del contenuto, al fine di identificare il soggetto responsabile dell'abbandono, nel rispetto delle normative vigenti. immediatamente successiva.

1.6 Con apposito atto sindacale o dirigenziale il Comune potrà stabilire, nei periodi estivi, particolari orari di raccolta nel centro storico, prevedendone l'esecuzione anche in orario serale.

1.7. E' vietato conferire i rifiuti con tempi e con modalità diverse da quelle sopra indicate. I trasgressori sono soggetti alle sanzioni di cui all'art. 34 (Vigilanza - Sanzioni).

2. Modalità di raccolta dei rifiuti urbani differenziabili non compostabili

2.1. La raccolta dei rifiuti urbani differenziabili NON compostabili, quali carta e cartone, alluminio e lattine, plastica e vetro, sarà attuata mediante contenitori stradali.

I contenitori sono posizionati presso le isole ecologiche realizzate nel territorio comunale ed in ogni altra posizione utile allo scopo.

I contenitori stradali saranno dei seguenti colori:

- **CARTA CARTONE** colore **ARANCIO** (giornali e riviste, fogli e quaderni, confezioni in cartoncino, sacchetti di carta, libri, cartoni piegati, ecc.);

- **VETRO** colore **VERDE** (bottiglie di vetro, bicchieri di vetro, vasetti e contenitori di vetro anche in frantumi ecc.)

- **MULTIMATERIALE** colore **GIALLO** (secco multimateriale fatto da plastica e barattolame metallico: bottiglie, flaconi e dispenser, barattoli, vasetti e vaschette, confezioni per alimenti e dolci, sacchi e sacchetti, reti per frutta e verdura, film e pellicole per alimenti e imballaggi in genere, coperchi, cassette per prodotti ortofrutticoli e alimentari in genere, scatole e buste per capi di abbigliamento, polistirolo espanso, reggette per legatura pacchi, lattine e contenitori in alluminio, scatolette per alimenti, barattoli di metallo, tappi di latta ecc)

2.2. I contenitori stradali saranno svuotati secondo necessità e comunque almeno una volta a settimana. Nei punti in cui i contenitori tendono a riempirsi velocemente saranno aggiunti i contenitori necessari al fine di non creare disagio agli utenti.

2.3. In presenza rifiuti non conformi alle tipologie di quelli da raccogliere depositati presso le isole ecologiche o nei cassonetti di carta cartone e multimateriale, la Ditta Appaltatrice provvederà alla segnalazione immediata all'Amministrazione Comunale e all'utenza interessata. Il rifiuto sarà considerato indifferenziato e la Ditta provvederà a ritirarlo come tale nel successivo turno di raccolta della frazione indifferenziata. Su tali rifiuti il Comune in collaborazione con la Ditta, potrà effettuare un'indagine del contenuto al fine di identificare il soggetto responsabile dell'abbandono, nel rispetto delle normative vigenti.

2.4. In base ai risultati ottenuti l'Amministrazione Comunale potrà disporre con apposito atto sindacale o dirigenziale che anche del materiale differenziabile ma non compostabile (multimateriale) di cui al presente paragrafo, siano effettuate con il metodo della raccolta differenziata domiciliare (porta a porta). In tal caso gli utenti dovranno attenersi a tali atti amministrativi.

2.5. E' vietato conferire i rifiuti con tempi e con modalità diverse da quelle sopra indicate. I trasgressori sono soggetti alle sanzioni di cui all'art. 34 (Vigilanza - Sanzioni).

3. Modalità di raccolta dei rifiuti urbani non differenziabili.

3.1. La raccolta dei rifiuti urbani non differenziabili, viene attuata almeno due volte a settimana. I giorni di raccolta e gli orari vengono stabiliti con apposito atto sindacale o dirigenziale, comunicato ai cittadini nei modi previsti dalla legge per tali atti.

3.2. I rifiuti verranno conferiti da parte delle utenze, a mezzo di sacchi a perdere chiusi e collocati all'interno di:

- a) Secchielli di plastica **grigia**, per le utenze singole;
- b) Bidoni di plastica **grigia**, per le utenze collettive e per attività di ristorazione in genere.

3.3. I rifiuti verranno conferiti da parte delle utenze a mezzo di sacchi idonei a perdere, chiusi e collocati anche all'interno della proprietà in luogo agibile (locale immondezzaio/area di deposito rifiuti specificatamente individuata) al mezzo e/o all'operatore appiedato, facilmente accessibile, non limitato da cancelli o porte che necessitano di chiavi di apertura, né in luoghi privi di illuminazione o muniti di rampe di scale o al di fuori della stessa su suolo pubblico, in caso di carenza di spazio interno. Il luogo del deposito potrà essere concordato con gli addetti al servizio ma comunque non dovrà arrecare danni o nocimento alcuno a terzi. Solo per i titolari di attività commerciali è ammesso il conferimento del rifiuto organico a mezzo buste in plastica, in caso di maggiori quantità dei rifiuti medesimi.

3.4. La raccolta dei rifiuti avverrà una sola volta durante il giorno fissato. Il servizio dovrà essere espletato a favore di tutti gli utenti ricadenti nelle zone di raccolta.

3.5. In presenza di contenitori con rifiuti non conformi alle tipologie di quelle da raccogliere, la Ditta Appaltatrice non raccoglierà i rifiuti provvedendo alla segnalazione immediata all'Amministrazione Comunale e all'utenza interessata, applicando al sacco apposito avviso. La ditta, comunque, provvederà a ritirarlo nel successivo turno di raccolta. Su tali rifiuti il Comune, in collaborazione con la ditta, potrà effettuare un'indagine del contenuto al fine di identificare il soggetto responsabile dell'abbandono, nel rispetto delle normative vigenti.

3.6. E' vietato conferire i rifiuti con tempi e con modalità diverse da quelle sopra indicate. I trasgressori sono soggetti alle sanzioni di cui all'art. 34 (Vigilanza - Sanzioni).

4. Modalità di raccolta Rifiuti ingombranti e RAEE

4.1. I rifiuti ingombranti ed i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) dovranno essere conferiti a cura dei cittadini presso i luoghi indicati dall'Amministrazione Comunale con apposito atto Sindacale o Dirigenziale il primo mercoledì di ogni mese salvo specifiche esigenze da concordarsi con la ditta esecutrice del servizio di raccolta e fino ad un massimo di due volte al mese. Nel caso in cui il primo mercoledì del mese coincide con un festivo il conferimento si dovrà effettuare il mercoledì della settimana successiva.

4.2. Nel caso in cui un utente abbia la necessità di smaltire grosse quantità di rifiuti ingombranti o RAEE, ovvero si trovi in condizioni di salute precarie, potrà contattare la ditta ad un numero che la stessa renderà noto e disponibile alla cittadinanza e concordare un luogo diverso per la consegna che comunque dovrà avvenire su strada o piazza comunale, fermo restando il giorno.

4.3. E' vietato conferire i rifiuti con tempi e con modalità diverse da quelle sopra indicate. I trasgressori sono soggetti alle sanzioni di cui all'art. 34 (Vigilanza - Sanzioni).

5. Modalità di raccolta batterie esauste e medicinali scaduti.

5.1. La raccolta di batterie esauste (pile di apparecchi elettronici e simili) e dei medicinali scaduti, viene attuata mediante contenitori stradali installati su almeno 6 punti del territorio comunale e prevalentemente presso le isole ecologiche ed i punti più utili allo scopo individuati con atto sindacale o dirigenziale.

5.2. I contenitori stradali saranno svuotati quando sarà necessario e comunque almeno una volta al mese, nei periodi estivi tale frequenza viene aumentata all'occorrenza. Nei punti in cui i contenitori tendono a riempirsi velocemente saranno aggiunti i contenitori necessari al fine di non creare disagio agli utenti.

5.3. E' vietato conferire i rifiuti con tempi e con modalità diverse da quelle sopra indicate. I trasgressori sono soggetti alle sanzioni di cui all'art. 34 (Vigilanza - Sanzioni).

6. Condizioni particolari per il servizio di raccolta.

Il servizio di raccolta dei rifiuti dovrà essere assicurato anche in presenza di condizioni atmosferiche avverse nonché, in occasione di tre o più giorni festivi consecutivi, in almeno uno dei giorni stessi, compatibilmente con l'apertura degli impianti di smaltimento. Se il giorno di raccolta coincide con una giornata festiva infrasettimanale, il servizio andrà comunque effettuato salvo il caso in cui le festività infrasettimanali siano tra quelle previste in astensione obbligatoria dal servizio, nel contratto collettivo di lavoro.

Art. 13 - Usi vietati

1. E' vietato depositare sul suolo o all'interno del contenitore rifiuti sciolti, rifiuti liquidi di qualsiasi sorta o incendiati. Le sostanze putrescibili devono essere contenute in involucri protettivi che ne evitino la dispersione.
2. E' vietato immettere nei contenitori dei rifiuti urbani i rifiuti speciali non assimilati, quelli tossici e nocivi, quelli pericolosi e quelli per i quali sia stata attivata la raccolta differenziata.
3. E' vietato depositare i rifiuti nel contenitore quando il loro volume sia tale da impedire la chiusura del coperchio; è altresì vietato abbandonare i rifiuti nei pressi del contenitore. Nel caso di esaurimento della capacità di accoglimento del contenitore, il produttore conserva i rifiuti medesimi nel luogo di produzione sino allo svuotamento del contenitore da parte del servizio. Quando tale situazione non risulti eccezionale, l'utente avverte per iscritto il Servizio che la verifica e comunica i provvedimenti adottati nei successivi quindici giorni.
4. E' vietato utilizzare i secchielli consegnati dal Comune per usi diversi da quelli a cui sono destinati.

Art. 14 - Abbandono di rifiuti e rimozione dei rifiuti abbandonati

Fatta salva l'applicabilità di norme speciali, è vietato gettare, spandere, lasciare cadere o deporre qualsiasi materia liquida o solida sugli spazi od aree pubbliche a qualunque scopo destinate, sugli spazi od aree private soggette a

pubblico passaggio o comunque di uso pubblico, nei corsi o specchi d'acqua o sulle sponde o ripe dei medesimi nonché in cortili, vicoli chiusi od altri luoghi, anche recintati, comuni a più persone

Il Comune è tenuto ad intervenire per la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti di qualunque natura, abbandonati su aree pubbliche e/o su aree private comunque soggette ad uso pubblico nell'ambito del perimetro comunale.

Il Comune, con atto sindacale o dirigenziale, qualora sia identificato il responsabile dell'abbandono, diffida lo stesso a provvedere alla rimozione, allo smaltimento ed a eventuali operazioni di ripristino dell'area. Nel caso di inottemperanza, l'Amministrazione Comunale provvede, in via sostitutiva, con potere di rivalsa.

Nel caso non sia possibile individuare il responsabile dell'abbandono, il gestore del servizio è tenuto comunque a provvedere direttamente alla rimozione e gestione dei rifiuti.

Ove gli organi tecnici di vigilanza ravvisino elementi di rischio della salute pubblica e della salubrità ambientale, il gestore del servizio è tenuto direttamente all'intervento di emergenza, salvi i poteri di rivalsa.

Art. 15 - Divieto di accesso nella proprietà privata

1. Fatto salvo quanto disciplinato all'art. 13, è fatto divieto, al personale addetto al servizio, di accedere, per il ritiro dei rifiuti, nelle abitazioni private, essendo prescritto che il ritiro dei medesimi deve aver luogo senza accedere nelle proprietà private.
2. In casi particolari, ma solo nell'interesse del servizio, gli interessati potranno ottenere l'autorizzazione per il deposito dei rifiuti destinati al ritiro all'interno della proprietà privata.

Art. 16 - Obblighi dei proprietari e di chi conduce animali domestici

1. A garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro, è fatto obbligo ai proprietari di cani ed a chiunque li accompagni quando siano condotti in spazi pubblici di essere muniti di idonea attrezzatura per la raccolta delle deiezioni nonché di raccogliere e di depositare le medesime nei contenitori di rifiuti urbani o in appositi contenitori specifici, ove collocati a cura del Comune.
2. I proprietari di cani o le persone incaricate della loro custodia devono comunque assicurare la rimozione delle deiezioni dai portici, dai marciapiedi, aree verdi attrezzate ed ogni altro spazio pedonale di uso pubblico.

Art. 17 - Carico e scarico di merci e materiali – Deaffissione manifesti

1. Chi effettua operazioni di carico, scarico e trasporto di merci e di materiali, ovvero di deaffissioni di manifesti, lasciando sull'area pubblica o di uso pubblico rifiuti di qualsiasi genere, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area o della superficie medesima.
2. In caso di inosservanza, la pulizia è disposta dal responsabile del servizio con spese a carico degli inadempienti.

Art. 18 - Rifiuti inerti

1. E' vietato depositare all'interno o all'esterno dei contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani macerie ed altro materiale provenienti da lavori edili. Detti materiali devono essere, a cura di chi esegue i lavori, conferite direttamente alle discariche o agli impianti di frantumazione autorizzati utilizzando idonei mezzi.

Art. 19 - Rifiuti provenienti da attività cimiteriale

I resti mortali derivanti dalle operazioni di esumazione ed estumulazione restano disciplinate dal Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990 n. 285, recante Regolamento di polizia mortuaria e successive modificazioni ed integrazioni.

Per rifiuti da esumazione ed estumulazione si intendono i seguenti rifiuti costituiti da parti, componenti, accessori e residui contenuti nelle casse utilizzate per inumazione ed estumulazione:

- assi e resti lignei delle casse utilizzate per la sepoltura;
- simboli religiosi, piedini, ornamenti e mezzi di movimentazione della cassa (es: maniglie);
- avanzi di indumenti, imbottiture e similari; resti non mortali di elementi biodegradabili inseriti nel cofano;
- resti metallici di casse (ad es: zinco, piombo).

I rifiuti da esumazioni ed estumulazioni devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti urbani.

I rifiuti da esumazioni ed estumulazioni devono essere raccolti e trasportati in appositi imballaggi a perdere flessibili, di colore distinguibile da quelli utilizzati per la raccolta delle altre frazioni dei rifiuti urbani prodotti all'interno dell'area cimiteriale e recanti al scritta "Rifiuti urbani da esumazioni e da estumulazioni".

Lo stoccaggio o il deposito temporaneo di rifiuti da esumazione ed estumulazione è consentito in apposita area confinata individuata dall'Amministrazione Comunale all'interno del cimitero, qualora tali operazioni si rendano necessarie per garantire una maggiore razionalità del sistema di raccolta e trasporto e a condizione che i rifiuti siano adeguatamente racchiusi negli appositi imballaggi a perdere flessibili di cui al precedente comma.

I rifiuti da esumazione ed estumulazione devono essere avviati al recupero o smaltiti in impianti autorizzati ai sensi degli articoli 27 e 28 del D.Lgs. 22/1997 per lo smaltimento dei rifiuti urbani.

La gestione dei rifiuti da esumazioni e da estumulazioni deve favorire il recupero dei resti metallici di casse.

Nel caso di avvio in discarica senza preventivo trattamento di taglio o triturazione degli assi e resti lignei di casse e degli avanzi di indumenti, imbottiture e similari, tali rifiuti devono essere inseriti in apposito imballaggio a perdere anche flessibile.

Per rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali si intendono:

- materiali lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriale, smurature e similari;
- altri oggetti metallici e non metallici asportati prima della cremazione, tumulazione od inumazione.

I materiali lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriale, smurature e similari possono essere riutilizzati all'interno della stessa struttura cimiteriale, avviati al recupero o smaltiti in impianti per rifiuti inerti.

Devono essere favorite le operazioni di recupero di altri oggetti metallici e non metallici asportati prima della cremazione, tumulazione ed inumazione.

Art. 20 - Informazione agli utenti

1. Al fine di rendere funzionale l'andamento dei servizi di raccolta differenziata, il competente servizio comunale informa l'utenza sulle finalità e modalità dei servizi stessi, anche mediante distribuzione di materiale informativo ed educativo in cui saranno date indicazioni sulle:

- a) frazioni di rifiuti da raccogliere;
- b) modalità di conferimento;
- c) destinazioni delle singole frazioni raccolte;
- d) motivazioni della raccolta differenziata;
- e) esigenze di collaborazione dei cittadini.

2. I messaggi devono essere tradotti in efficaci immagini da riprodursi in manifesti murali, locandine per negozi e mezzi pubblici, spot, inserzioni, etc.; inoltre viene indicato come e dove vanno depositati i vari tipi di rifiuti da riciclare o da neutralizzare perché pericolosi.

CAPO III – GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI

Art. 21 - Raccolta e trasporto dei rifiuti urbani esterni

1. Il servizio di raccolta e di trasporto dei rifiuti urbani esterni è organizzato attraverso l'installazione di idonei cestini stradali e mediante lo spazzamento del suolo pubblico e di quello soggetto a servitù di pubblico transito o di uso pubblico, nei centri abitati, nelle frazioni e nei nuclei urbani perimetrali all'interno delle zone in cui è prevista la raccolta obbligatoria dei rifiuti urbani interni.

Art. 22 - Modalità di espletamento del servizio

1. All'interno delle zone indicate nell'articolo precedente, la pulizia del suolo viene eseguita in modo da asportare e tenere sgombre da detriti, rifiuti, fogliame, polvere, rottami e simili:

- a) le strade classificate comunali e i tratti urbani delle strade provinciali e statali;
- b) le piazze;
- c) i marciapiedi;
- d) le aiuole spartitraffico e le aree di corredo alle strade, ivi comprese le scarpate;
- e) i percorsi pedonali anche coperti e, comunque, qualsiasi spazio pubblico, destinato o aperto al pubblico, ivi compreso l'interno delle tettoie di attesa degli autobus;
- f) le aiuole, i giardini e le aree verdi, ad esclusione dei parchi urbani qualora dotati di servizio proprio di nettezza urbana.

2. La pulizia delle superfici di cui al comma precedente è effettuata manualmente e/o tramite automezzi speciali appositamente attrezzati.

3. Nell'effettuare lo spazzamento delle superfici, gli operatori devono usare tutti gli accorgimenti necessari per evitare di sollevare polvere e per evitare che vengano ostruiti con detriti i fori delle caditoie stradali.

4. I mezzi meccanici utilizzati devono essere dotati di accorgimenti tecnici tali da contenere il più possibile le emissioni sonore, in modo da scongiurare fenomeni di inquinamento acustico.
5. Le operazioni di spazzatura saranno eseguite osservando l'orario e gli accorgimenti fissati con determinazione o ordine di servizio del responsabile del servizio.
6. Gli involucri contenenti la spazzatura devono essere depositati, a cura degli operatori, nei contenitori per rifiuti solidi urbani più prossimi oppure in punti di stoccaggio nel rispetto delle disposizioni date dal responsabile del servizio.

Art. 23 - Cestini stradali

1. Nelle zone in cui è istituito il servizio di spazzamento, il Servizio provvede alla installazione e adeguata manutenzione dei cestini stradali per carta e prodotti simili.
2. I cestini stradali vengono svuotati dagli operatori addetti allo spazzamento stradale con periodicità stabilita per ciascuna zona interessata.
3. Tali contenitori sono dedicati esclusivamente a contenere i rifiuti minuti prodotti occasionalmente, pertanto in essi non devono essere conferite altre tipologie di rifiuti.
4. E' vietato conferire nei cestini stradali o in prossimità di essi rifiuti urbani e quelli ingombranti.

Art. 24 - Spazzamento delle foglie e dei rifiuti del giardinaggio

1. Lo spazzamento delle foglie viene eseguito nelle superfici delle strade, piazze e viali circoscritti da alberature pubbliche, ricadenti nelle zone in cui è istituito il servizio di spazzamento.
2. Lo spazzamento delle foglie viene eseguito dagli operatori addetti.
3. Il fogliame raccolto deve essere accumulato in punti prestabiliti e caricato su appositi automezzi per il trasporto al luogo dello smaltimento oppure conferito direttamente nei cassonetti, qualora sia di quantità limitata, e comunque compatibile per la regolarità del servizio.
4. E' consentito, ai privati, solo per quantità ragionevoli, conferire rifiuti del giardinaggio racchiusi in idonee buste nei giorni previsti per la raccolta del rifiuto organico. E' comunque vietato depositare i detti rifiuti prodotti in prossimità dei cassonetti o sulla pubblica via.

Art. 25 - Pulizia delle aree private

1. I luoghi di uso comune dei fabbricati, le aree scoperte di uso privato, i terreni non edificati devono essere tenuti puliti dai rispettivi proprietari o conduttori.
2. In caso di inadempienza, il Comune, con atto sindacale o dirigenziale, intima la pulizia delle aree o fabbricati. Nel caso di ulteriore inosservanza, il Servizio provvede alla pulizia con spese a carico dei proprietari o conduttori.

Art. 26 - Pulizia e disinfezione delle fontane e delle caditoie stradali

1. Il Comune assicura la pulizia di fontane, fontanelle, la pulizia e la disinfezione dei fori delle caditoie stradali semplici e a sifone, compresi i sottostanti pozzetti, ricadenti nel perimetro in cui è istituito il servizio di spazzamento.
4. La pulizia delle caditoie stradali è effettuata almeno da due interventi nell'arco di un anno, salva l'esigenza di interventi più ravvicinati in caso di necessità.
5. E' vietato imbrattare gli impianti dei servizi, deportare o gettare in essi rifiuti.

Art. 27 - Pulizia dei locali e delle aree pubbliche comprese quelle adibite a mercati, pubblici esercizi e manifestazioni pubbliche

1. I titolari di licenza di commercio su aree pubbliche devono mantenere puliti i propri posteggi, raccogliere i rifiuti prodotti e conferirli nei contenitori predisposti dal servizio.
2. I soggetti promotori di qualsiasi iniziativa pubblica sono tenuti a garantire la pulizia delle aree impegnate per le manifestazioni, sia direttamente, sia tramite una convenzione con il Comune.
3. I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di concessioni di aree pubbliche o utilizzano spazi aperti all'uso pubblico devono provvedere alla pulizia delle aree e degli spazi stessi, per tutto il periodo della concessione.
4. Le aree occupate da spettacoli viaggianti devono essere pulite dagli occupanti.
5. I proprietari ed i costruttori, eseguendo lavori, hanno l'obbligo di provvedere alla pulizia delle aree pubbliche e delle strade.
6. In caso di carico e scarico di materiali, chi effettua tali operazioni e il soggetto per cui tali operazioni sono svolte hanno l'obbligo di pulire l'area pubblica dai rifiuti eventualmente formati. In caso di inosservanza, lo spazzamento è effettuato dal Comune che si rivale sui responsabili.

Art. 28 - Obblighi e divieti degli utenti per la pulizia e l'igiene del suolo

L'obbligo della pulizia del suolo pubblico sussiste per chiunque lo imbratti per lo svolgimento di una propria attività, anche temporanea.

È fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie in locali prospettanti sulla pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, di provvedere alla costante pulizia del tratto di marciapiedi o dei portici sul quale l'esercizio prospetta o dal quale si accede, in tutta la sua ampiezza sino alla zanella stradale, fatta salva la possibilità per il Comune di intervenire per il ripristino della pulizia.

I proprietari o amministratori o conduttori di immobili collaborano con il Comune nel mantenimento della pulizia del tratto di marciapiede prospiciente l'immobile stesso, in tutta la sua ampiezza sino alla zanella stradale.

I proprietari o amministratori o conduttori di stabili o edifici a qualunque scopo destinati, hanno l'obbligo di provvedere, secondo le rispettive competenze, alla pulizia costante dei portici, per il tratto di rispettiva pertinenza, fatta salva la possibilità per il Comune di intervenire per il ripristino della pulizia.

I proprietari di aree private confinanti con pubbliche vie non recintate in conformità, hanno l'obbligo di provvedere alla costante pulizia delle medesime ed allo sgombero dei rifiuti che su di esse siano stati depositati.

Nella esecuzione delle operazioni di pulizia del suolo di pertinenza, è vietato trasferire i rifiuti sulla pubblica via salvo disposizioni diverse finalizzate alla raccolta domiciliare dei rifiuti.

Al fine di consentire la pulizia meccanizzata degli spazi pubblici e di non rendere disagiata o impossibile l'intervento di pulizia, è fatto obbligo ai proprietari o detentori a qualunque titolo di veicoli di qualsiasi tipo di rispettare i divieti di sosta, indicati con segnaletica fissa e/o mobile, a tale scopo istituiti.

Art. 29 - Volantinaggio

È vietato lanciare e collocare sul suolo pubblico volantini o simili.

Quando l'attività di volantinaggio si protrae nel tempo e viene esercitata in chioschi, edicole o altre simili strutture fisse, o con banchi mobili, o con dehors, gli esercenti devono collocare, in posizione conveniente, all'interno dello spazio occupato, un contenitore di capacità non inferiore a 50 litri per il deposito dei rifiuti minuti.

CAPO IV – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 30 - Tutela dei dati personali

Il comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

Art. 31 - Norme abrogate

Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

Art. 32 - Pubblicità del regolamento

Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'art. 15, c. 1, della legge 11.02.2005, n. 15, è tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Art. 33 - Casi non previsti dal presente regolamento

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento trovano applicazione:

- a) le leggi ed i regolamenti nazionali, regionali e provinciali;
- b) lo statuto comunale;

- c) gli altri regolamenti comunali in quanto applicabili;
- d) gli usi e consuetudini locali.

Art. 34 - Vigilanza - Sanzioni

1. Per la verifica dell'osservanza delle disposizioni del presente regolamento, gli appartenenti alla polizia municipale e qualsiasi altra autorità competente possono accedere ove si svolgono le attività.
2. Le sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni al presente regolamento sono definite in applicazione delle disposizioni generali contenute nelle sezioni Ia e IIa del Capo 1 della legge 24.11.1981, n. 689, e successive modificazioni.
3. Le somme riscosse per infrazione alle norme del presente regolamento sono introitate nella tesoreria comunale.
4. Il trasgressore ha sempre l'obbligo di eliminare le conseguenze della violazione e lo stato di fatto che le costituisce.
5. Per ogni violazione al presente regolamento ed agli atti sindacali o dirigenziali attuativi dello stesso, salvo eventuali maggiori sanzioni previste dalle norme vigenti, è applicata una sanzione amministrativa da un minimo di € 15,00 ad un massimo di € 300,00.

Art. 35 - Rinvio dinamico

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.
2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Il presente regolamento:

è stato deliberato dal consiglio comunale nella seduta del _____ con atto n. _____;


– è stato pubblicato all'albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi

dal _____ al _____

è stato ripubblicato all'Albo Pretorio comunale dal _____ al _____

è entrato in vigore il _____

Data



Il Segretario comunale

.....